

Autorità d'informazione centrale per l'ottenimento di informazioni su conti bancari in Germania

Il 18 gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. In Germania questo regolamento è noto come Europäische Kontenpfändungsverordnung (EuKoPfVO).

I creditori negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca) hanno la possibilità di ottenere una misura cautelare valida in tutta l'Unione sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari. [L'articolo 14 del Regolamento \(UE\) n. 655/2014](#) prevede una procedura per l'identificazione transfrontaliera di informazioni sui conti bancari dei debitori. In questo modo, si intende dare ai creditori la possibilità di indicare i conti su cui si intende effettuare il sequestro conservativo.

Nel caso in cui i creditori non dispongano di informazioni sufficienti sui conti dei debitori in un altro Stato membro dell'Unione europea, potranno - contestualmente alla domanda di ordinanza di sequestro conservativo - richiedere all'autorità giudiziaria competente che venga fatta richiesta all'autorità d'informazione di accertare se e presso quale banca in Germania i debitori detengono conti. Ciò presuppone l'esistenza a priori di un titolo contro il debitore. Devono inoltre sussistere motivi sufficienti per ritenere che i debitori detengano uno o più conti in un determinato Stato membro, ad esempio perché ivi esercitano un'attività professionale o commerciale o sono proprietari di beni. Al fine di garantire sufficientemente la protezione dei dati personali, l'autorità d'informazione non fornirà le informazioni sui conti ottenute al creditore, bensì all'autorità giudiziaria richiedente. Dopo la ricezione delle informazioni sui conti, la comunicazione al debitore circa la divulgazione di dati personali relativi alla sua persona verrà differita di 30 giorni per impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo.

Nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 655/2014, il Bundesamt für Justiz (BfJ — Ufficio Federale di Giustizia) è stato designato autorità d'informazione centrale in Germania competente per l'ottenimento di informazioni su conti bancari in Germania (§ 948 comma 1 Zivilprozessordnung (Codice di Procedura Civile)). Le richieste ai sensi [dell'articolo 14](#) del suddetto regolamento finalizzate all'ottenimento di informazioni sui conti bancari devono pertanto essere presentate dalla competente autorità giudiziaria al

Bundesamt für Justiz

Referat II 5

Adenauerallee 99-103

53113 Bonn

Germania

Telefax: +49 228 99 410-6440

E-mail: eu-kontenpfändung@bfj.bund.de

Note:

Per la trattazione delle richieste di informazioni sui conti bancari, il Bundesamt für Justiz necessita, tra l'altro, per le persone fisiche del cognome completo, di tutti i nomi di battesimo e del recapito del debitore. Onde accelerare la procedura si prega di comunicare, se disponibile, la data di nascita del debitore. Per le persone giuridiche sono necessari la denominazione completa e l'indirizzo. La richiesta deve essere presentata in lingua tedesca.

Ulteriori informazioni:

- [Le informazioni dell'Unione europea sul Regolamento \(UE\) n. 655/2014 con i commenti degli Stati membri relativi alle normative nazionali e agli organi competenti potranno essere consultate sul Portale europeo della giustizia elettronica.](#)
- [Testo dell'articolo 14 del Regolamento \(UE\) n. 655/2014](#)